



Delibera n. **179/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 1/6

OGGETTO: Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 179/2016	Prot. n. 31141	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X*			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X*			
Paola CECCAROLI	X*			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

* Astenuti solo relativamente alla modifica dell'art. 3

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012, n.89;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 24;
- Visto il Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali che è stato sottoposto ai Dipartimenti per eventuali osservazioni e integrazioni, nel testo di seguito riportato:

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della medesima Legge.

Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di presentazione della relazione triennale

L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo invia, al termine del triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori ed ai ricercatori aventi titolo.

I professori e i ricercatori aventi titolo presentano la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale, utilizzando la procedura appositamente predisposta dall'Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 14, della Legge 30.12.2010 n. 240.



Art. 3

Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti, ad eccezione dei casi in cui si configuri conflitto d'interesse o assenze giustificate; in tali casi, la stessa opera validamente con la presenza di almeno 4 componenti.

Art. 4

Procedura di valutazione

La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione triennale dovranno essere presentate, secondo le modalità di cui all'art.2 del presente regolamento, entro il 30 aprile e 31 ottobre successivo alla data dell'anno di maturazione dello stesso. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione entro e non oltre 60 giorni dalle suddette scadenze.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione.

Gli scatti stipendiali vengono attribuiti con Decreto Rettorale.

Art. 5

Criteri di valutazione

La Commissione effettua la valutazione:

- *dell'attività didattica;*
- *dell'attività di ricerca;*
- *delle attività gestionali.*
- *La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si matura lo scatto, il docente ha svolto i compiti didattici affidatigli, così come previsto dell'art. 3, comma 8 del Regolamento sui doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, attestati dalla Scuola in cui vengono svolti (previa presentazione del Registro delle lezioni e del Registro delle attività didattiche).*
- *La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se:*
 1. *nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente è autore di almeno 2 prodotti della ricerca, come definiti dall'ANVUR;*
 2. *nell'ultimo processo di Valutazione della Qualità della Ricerca il docente ha conferito i prodotti richiesti.*
- *La valutazione delle attività gestionali è considerata positiva se, nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente:*
 1. *ha partecipato ad almeno il (66% o 75%) delle adunanze degli organi collegiali delle strutture di appartenenza;*
 2. *ha espletato gli ulteriori compiti istituzionali affidatigli.*

La valutazione è positiva solo se sono soddisfatte tutte le condizioni sopraindicate.

I professori e i ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi.

In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.



Delibera n. **179/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 3/6

In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purchè pari o superiore a 24 mesi.

Gli scatti triennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 30. 12. 2010 n. 240.

Non possono essere attribuiti scatti stipendiali ai professori ed ai ricercatori a cui è stata irrogata, nel corso del triennio di riferimento, una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 6

Comunicazione dell'esito della valutazione

Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito.

Eventuali reclami potranno essere presentati alla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni.

Al termine di ogni anno accademico l'Ateneo pubblica nella propria area Intranet l'elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.

Art. 7

Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte:

- ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24 – comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del primo triennio di effettivo servizio;

- ai professori e ai ricercatori già in servizio all'entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema previgente.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, ed è emanato con Decreto Rettorale.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo.

- Viste le osservazioni trasmesse dai Dipartimenti DISPEA (delibera n. 233/2016), DISCUI (delibera n. 327/2016) DIGIUR (delibera n. 118/2016), DESP (delibera n. 13/53/2016), DISTUM (delibera n. 129/2016);
- A seguito della discussione intervenuta in esito alla quale:
 - sono stati approvati gli articoli 1 e 2;
 - a maggioranza, con 3 astensioni, è stato modificato l'art. 3 così come di seguito riportato:

“La Commissione di valutazione resta in carica un anno solare ed è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, e due ricercatori, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e scelti fra i docenti che non hanno diritto, in quell'anno allo scatto stipendiale. La Commissione è presieduta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; funge da segretario il professore di seconda fascia più giovane in ruolo; nel caso di loro assenza, Presidente e Segretario vengono suppliti dall'altro docente delle rispettive fasce.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti, ad eccezione dei casi in cui si configuri conflitto d'interesse o assenze giustificate; in tali casi, la stessa opera validamente con la presenza di almeno 4 componenti purchè sia presente almeno



Delibera n. **179/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 4/6

1 rappresentante per ciascuna delle tre fasce”;

- è stato modificato l'art. 4 eliminando le parole “*dell'anno*”;
- è stato modificato l'art. 5 eliminando l'inciso “*così come previsto dell'art. 3, comma 8 del Regolamento sui doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo*” e sostituendo le parole “*dalla Scuola*” con “*dalla struttura didattica*”;
- è emersa la necessità di effettuare una ulteriore riflessione sul testo a partire dall'art. 5;

delibera

1. Di rinviare l'approvazione del Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ad una apposita seduta straordinaria del Senato Accademico che sarà fissata non appena possibile;
2. Di sottoporre al suddetto consesso il seguente testo che tiene conto delle modifiche stabilite in esito alla discussione odierna, interrottasi nel corso della trattazione dell'art. 5:

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della medesima Legge.

Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di presentazione della relazione triennale

L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo invia, al termine del triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori ed ai ricercatori aventi titolo.

I professori e i ricercatori aventi titolo presentano la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale, utilizzando la procedura appositamente predisposta dall'Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 14, della Legge 30.12.2010 n. 240.

Art. 3

Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione resta in carica un anno solare ed è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, e due ricercatori, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e scelti fra i docenti che non hanno diritto, in quell'anno allo scatto stipendiale. La Commissione è presieduta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; funge da segretario il professore di seconda fascia più giovane in ruolo; nel caso di loro assenza, Presidente e Segretario vengono suppliti dall'altro docente delle rispettive fasce.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti, ad eccezione dei casi in cui si configuri conflitto d'interesse o assenze giustificate; in tali casi, la stessa opera



Delibera n. **179/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 5/6

validamente con la presenza di almeno 4 componenti purchè sia presente almeno 1 rappresentante per ciascuna delle tre fasce

Art. 4

Procedura di valutazione

La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione triennale dovranno essere presentate, secondo le modalità di cui all'art.2 del presente regolamento, entro il 30 aprile e 31 ottobre successivo alla data di maturazione dello stesso. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione entro e non oltre 60 giorni dalle suddette scadenze.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione.

Gli scatti stipendiali vengono attribuiti con Decreto Rettorale.

Art. 5

Criteri di valutazione

La Commissione effettua la valutazione:

- *dell'attività didattica;*
- *dell'attività di ricerca;*
- *delle attività gestionali.*
- *La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si matura lo scatto, il docente ha svolto i compiti didattici affidatigli attestati dalla Struttura didattica in cui vengono svolti (previa presentazione del Registro delle lezioni e del Registro delle attività didattiche).*
- *La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se:*
 1. *nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente è autore di almeno 2 prodotti della ricerca, come definiti dall'ANVUR;*
 2. *nell'ultimo processo di Valutazione della Qualità della Ricerca il docente ha conferito i prodotti richiesti.*
- *La valutazione delle attività gestionali è considerata positiva se, nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente:*
 1. *ha partecipato ad almeno il (66% o 75%) delle adunanze degli organi collegiali delle strutture di appartenenza;*
 2. *ha espletato gli ulteriori compiti istituzionali affidatigli.*

La valutazione è positiva solo se sono soddisfatte tutte le condizioni sopraindicate.

I professori e i ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi.

In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purchè pari o superiore a 12 mesi.

In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purchè pari o superiore a 24 mesi.

Gli scatti triennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 30. 12. 2010 n. 240.

Non possono essere attribuiti scatti stipendiali ai professori ed ai ricercatori a cui è stata irrogata, nel corso del triennio di riferimento, una sanzione disciplinare superiore alla censura.



Art. 6

Comunicazione dell'esito della valutazione

Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito.

Eventuali reclami potranno essere presentati alla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni.

Al termine di ogni anno accademico l'Ateneo pubblica nella propria area Intranet l'elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.

Art. 7

Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte:

- ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24 – comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del primo triennio di effettivo servizio;*
- ai professori e ai ricercatori già in servizio all'entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema previgente.*

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, ed è emanato con Decreto Rettorale.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo.